

Allegato "A"

al repertorio n 2912

raccolta n 1756

Società scientifica "Nuova F I O" – Federazione Italiana di Ossigeno - Ozono

Art.1

E' costituita una società scientifica totalmente assente da finalità di lucro denominata " **Nuova FIO - Federazione Italiana di Ossigeno Ozono**" con sede presso il proprio Segretario pro tempore in Roma, via Antonelli, 47 00197 Roma. Detta sede varierà con il variare del Segretario e verrà comunicata agli Enti preposti. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, fino a scioglimento anticipato a norma dei successivi articoli. La Nuova FIO ha carattere nazionale, con sezioni ovvero rappresentanze nelle regioni e nelle province autonome italiane, anche mediante associazione con altre società o associazioni della stessa professione, specialità o disciplina. Il patrimonio è costituito dalle quote associative e regolato dal successivo articolo 8.

1) sede "Ozono".

Art.2

La Nuova FIO rappresenta gli esercenti le professioni sanitarie che utilizzano l'ossigeno-ozono terapia, anche se non in via esclusiva, provenienti da ogni disciplina specialistica.

La Nuova FIO e i suoi legali rappresentanti hanno piena autonomia e indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

La Nuova FIO non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

E' prevista la massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni dell'associazione di cui ai successivi articoli.

La Nuova FIO pubblica report dell'attività scientifica attraverso il sito web dell'associazione e lo aggiorna costantemente, inoltre pubblica nel sito istituzionale dell'associazione i bilanci preventivi, consuntivi e gli incarichi retribuiti.

La Nuova FIO può promuovere direttamente e incentivare attraverso associazioni aderenti: corsi, conferenze, simposi, congressi ed ogni altra iniziativa utile alla conoscenza, allo studio e alla diffusione dell'ossigeno ozono terapia.


Art.3


Sono ammessi a far parte dell'Associazione e senza limitazioni tutti gli esercenti le professioni sanitarie che utilizzano l'ossigeno-ozono terapia, anche se non in via esclusiva, provenienti da ogni settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del S.S.N., o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'associazione rappresenta.

Sono ammessi a far parte della Nuova FIO -quali Soci Aggregati- Enti, Associazioni e Società scientifiche che operino nell'ambito della Ossigeno-ozono terapia in linea con il presente Statuto e non abbiano conflitto di interessi.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità e titoli professionali.







All'atto dell'ammissione il socio Ordinario e il socio Aggregato si impegnano al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e del Regolamento emanato. I soci ordinari, qualora non abbiano presentato per scritto le dimissioni entro il 31 maggio di ogni anno, sono tenuti al pagamento della quota associativa.

L'annata associativa inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto.

I soci possono essere:

- Soci Onorari
- Soci Ordinari
- Soci Aggregati

La qualifica di Soci Onorari può essere attribuita dal Consiglio Direttivo a persone di alto valore scientifico, godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari e sono dispensati dal pagamento delle quote sociali.

Tutti i soci Ordinari e Onorari hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art.4

Gli organi dell'associazione sono:

- 1)l'Assemblea dei soci,
- 2)il Consiglio direttivo,
- 3)il Presidente;
- 4)il Vice Presidente;
- 5)il Segretario Generale;
- 6)il Comitato Scientifico.

Può essere inoltre costituito:

- 1)il Collegio dei probiviri;
- 2)il Collegio dei revisori dei conti;
- 3)Il Comitato medico legale.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.5

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- a)comunicazione diretta a ciascun socio;
- b)avviso affisso nei locali della Sede;
- c) avviso pubblicato sul sito web almeno 15 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra membri del Consiglio Direttivo.

Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del Consiglio direttivo,
- b) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
- c) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
- d) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,
- e) approvazione del programma annuale dell'associazione;
- f) la promozione di azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo;

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con votazione a scrutinio segreto.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore al massimo di cinque deleghe. *I soci ALPNECARI hanno diritto ad un numero di voti' MODALITA' ALLE SUE ASSOCIAZIONI STABILITA' DAL GOVERNO DIRETTIVO.* Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.




Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

E' fatto obbligo pubblicare nel sito istituzionale dell'Associazione dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti.

Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.



Art.6

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da cinque componenti. Resta in carica 3 esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- a)compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b)redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c)redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo con obbligo di pubblicarli nel sito dell'Associazione in aggiunta agli incarichi retribuiti;
- d)ammette i nuovi soci;
- e)esclude i soci per la perdita dei requisiti professionali salva successiva ratifica dell'assemblea;
- f)elabora il regolamento interno all'Associazione da approvare in Assemblea.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste e nominate almeno le seguenti figure:

- 1)il Presidente;
- 2)il Vice Presidente;
- 3)il Segretario Generale;
- 4)il Consigliere al Comitato Scientifico;
- 5)il Consigliere alle Sezioni regionali;

Il Presidente ricopre la carica un anno e può essere rieletto. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. Presiede il Congresso annuale dell'Associazione.

Il Vice Presidente rappresenta il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento.

Il Segretario Generale redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Il Consigliere con delega al Comitato Scientifico supervede, coordina e riferisce sull'attività del Comitato.

Il Consigliere con delega alle Sezioni regionali supervede, coordina e riferisce sull'attività delle Sezioni.

Il Comitato scientifico eletto dal Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, resta in carica 3 esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti. Verifica e

controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea e resta in carica per tre anni. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione. Il Collegio dei Probiviri opera nell'ambito delle funzioni attribuitegli dall'emanando Regolamento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, da intendersi facoltativo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario." E' esclusa espressamente ogni tipo di retribuzione delle cariche sociali.

I legali rappresentanti, amministratori non possono ricoprire le cariche sociali se hanno subito sentenze di condanne passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

Il Comitato medico legale, designato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre annualità. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto. Opera nell'ambito delle funzioni attribuitegli dall'emanando Regolamento.

L'attività delle Sezioni Regionali è normata dall'emanando Regolamento dell'Associazione.

Art.7

L'esercizio sociale va dal 01 settembre al 31 agosto di ogni anno ² *Gennaio al 31 dicembre di ogni anno.*

Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art.8

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori.
3) oltre il Liquidatore.


La devoluzione del patrimonio nel caso di scioglimento per qualunque causa sarà effettuata esclusivamente ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26.09.2000 (in G.U. n. 229 del 30.09.2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge , come impone la lettera f) della norma citata.

ART. 9


Per i soci della "Nuova Fio" è fatto esplicito divieto di avere interessi, anche indiretti nella promozione, realizzazione e commercializzazione di apparecchiature medicali e dispositivi atti alla erogazione, produzione e somministrazione dell'ossigeno ozono.

ART. 10

Il presente sostituisce il precedente Statuto.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Volarelli".A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Barbani".

Io sottoscritta dott.ssa Barbara Galea, Notaio in Roma, attesto che la
presente copia è conforme al suo originale, firmato ai sensi di legge.
Si rilascia per uso consentito
Roma, li 10 ottobre 2017



The image shows a handwritten signature in cursive script, which appears to read 'Barbara Galea'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'BARBARA DI GALEA' at the top and 'NOTAIO IN ROMA' at the bottom. The signature is written over the seal, with a long horizontal line extending from the end of the signature across the seal.